Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - Via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 24 novembre 2026

Circolare n. 275/2026

Oggetto: Dogane – Handling Fee unionale all'importazione e Identificativi dei prodotti - Novità applicabili alle vendite a distanza di beni importati – Avviso ADM del 23 ottobre 2026.

Con l'Avviso in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'introduzione della handling fee unionale (UHF) e dei nuovi Indentificativi dei prodotti (PID) nell'ambito delle vendite a distanza di beni importati.

Come è noto, l'handling fee unionale è stata introdotta dall'art. 20 del nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU) e dal Regolamento delegato UE 2026/2152 quale contributo destinato a coprire i costi sostenuti dalle amministrazioni doganali per la gestione dei controlli, dell'analisi dei rischi e delle infrastrutture informatiche connesse alle importazioni derivanti dal commercio elettronico.

L'importo della handling fee è fissato in 2 euro per articolo (item) e si applica alle merci oggetto di vendite a distanza vincolate al regime di immissione in libera pratica, indipendentemente dal loro valore. Il contributo interessa pertanto sia le spedizioni di valore non superiore a 150 euro sia quelle di valore superiore.

L'ADM evidenzia che il soggetto obbligato al pagamento è il debitore dell'obbligazione doganale all'importazione. In concreto, il debitore principale è individuato nel titolare del regime IOSS, nel soggetto che aderisce agli Special Arrangements o, in mancanza, nel rappresentante doganale indiretto. L'handling fee unionale costituisce una misura permanente, è soggetta ad IVA e non è rimborsabile.

L'avviso richiama inoltre l'introduzione dell'obbligo di indicare gli identificativi di prodotto (Product Identifiers - PID), finalizzati a rafforzare le attività di analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate mediante vendite a distanza. A tal fine vengono introdotti i nuovi codici documento C127, C128, C129 e Y081, da utilizzare a livello di singolo articolo nell'ambito della documentazione di supporto alla dichiarazione doganale.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 253/2026 e 227/2026
Allegato uno
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

AVVISO

E-COMMERCE – VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI LE NOVITÀ DAL 1° NOVEMBRE 2026 UNION HANDLING FEE (UHF) E PRODUCT IDENTIFIERS (PID)

Roma, 23 ottobre 2026 – In relazione all'entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° novembre 2026, della Union Handling Fee (UHF), tassa a importo fisso applicata per articolo (per item, non ad valorem), istituita dall'articolo 20 del nuovo Codice Doganale dell'Unione (**nCDU**) per le merci vincolate al regime di immissione in libera pratica nell'ambito di vendite a distanza, si forniscono le seguenti prime indicazioni.

L'importo fisso, pari a 2 euro per articolo, è stato stabilito dalla Commissione tramite un atto delegato specifico del 21.09.2026, adottato con Reg. UE n. 2026/2152 del 21.10.2026, pubblicato[1] in data 22.10.2026, con indicazione della sua applicabilità a partire dal 01.11.2026.

Si tratta di una risorsa propria[2] che è destinata a coprire i costi relativi alla verifica dei dati, all'analisi dei rischi, alle infrastrutture informatiche/doganali e dei controlli, compresi i servizi resi dall'Autorità doganale dell'Unione europea.

La UHF è riscossa in relazione alla gestione delle richieste di vincolo al regime di immissione in libera pratica di merci oggetto di vendite a distanza e si applica per ciascun articolo, indipendentemente dal valore della merce, comprendendo, pertanto, sia le spedizioni di valore non superiore a 150 euro, sia quelle di valore superiore.

Per consentire l'implementazione della UHF nei sistemi dichiarativi nazionali nell'ambito del quadro normativo esistente, la Commissione ha introdotto specifiche modifiche al Regolamento di Esecuzione (Reg. UE 2015/2447), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

In particolare:

- Articolo 158.2 (Riduzione della Garanzia Globale per i soggetti AEO) - modifica volta a consentire ai soggetti AEO di beneficiare di una riduzione al 30% dell'importo di riferimento della garanzia globale (CGU), fornita a copertura delle merci vendute a distanza;
- Allegato B, Titolo II - introduzione del nuovo codice **F00** nei codici applicabili in corrispondenza del DE 14 03 039 000 "**Tax Type"** per identificare univocamente la UHF nei sistemi contabili e informatici delle dogane degli Stati membri.

Quanto al soggetto obbligato al pagamento, l'articolo 20.5 nCDU stabilisce che la UHF è dovuta dal debitore dell'obbligazione doganale all'importazione; qualora non sorga un'obbligazione doganale, è tenuto al pagamento il soggetto che ne sarebbe stato debitore qualora tale obbligazione fosse sorta.

---

[1] Regolamento delegato - UE - 2026/2152 - IT - EUR-Lex

[2] È inoltre prevista l'applicazione di una UHF di importo inferiore da applicare alle merci vendute nell'ambito di vendite a distanza da un deposito doganale per vendite a distanza (art. 145) a decorrere dal 1° luglio 2028 (art. 287.5, lett. a).

Pertanto, ai sensi dell'art. 85.2 del nuovo Codice Doganale dell'Unione, in conformità con l'allegato B del Regolamento Delegato ((Reg. UE 2015/2446), modificato a partire dal 01.07.2026, il dichiarante - individuato gerarchicamente tra il titolare IOSS (o il suo rappresentato), il soggetto aderente agli Special Arrangements (o il suo rappresentante) o il rappresentante doganale indiretto - è il debitore principale responsabile del pagamento della UHF.

Per gli aspetti non specificamente disciplinati dall'articolo 20, trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni relative all'obbligazione doganale.

Inoltre, a differenza del dazio temporaneo di 3 euro, che continua ad applicarsi secondo le regole in vigore dallo scorso 1° luglio 2026, la UHF è una misura permanente e priva di scadenze temporali, che trova applicazione a partire dal 1° novembre 2026 e, ai sensi dell'Articolo 20.6 (nCDU), non è rimborsabile.

La UHF è imponibile ai fini IVA e le regole relative ai regimi specifici sono riportate nel documento di orientamento, reso disponibile dalla Commissione[3].

Infine, a partire dal 1° novembre 2026 viene introdotta l'obbligatorietà relativa agli identificativi di prodotto ("Product Identifiers" - PID), finalizzati a rafforzare le attività di analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate mediante vendite a distanza.

In tal senso, si richiama l'attenzione sull'introduzione di nuovi codici documento C127, C128, C129 e Y081 che devono essere utilizzati a livello di articolo, nei *supporting document*.

Per ulteriori elementi informativi si rimanda ai documenti di orientamento resi disponibili sul sito istituzionale DG TAXUD[4] nonché, per gli elementi di natura dichiarativa e tecnica, a quanto indicato nella sezione Toolbox.

[3] Guides - VAT e-Commerce - One Stop Shop - European Commission
[4] EU Customs Reform - Taxation and Customs Union - European Commission